

Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)
Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

n. 15 del 31-03-2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI IMU-TASI E COEFFICIENTI TARI

L'anno **Duemilasedici**, addì **Trentuno** del mese di **Marzo** alle ore **18:15** nella Residenza Municipale, adunatosi il Consiglio Comunale in prima convocazione, previa trasmissione degli inviti nei termini di legge, sono intervenuti i Signori:

Eseguito l'appello, risultano:

Cognome e Nome	Qualifica	Presenti
GALLETTI CLAUDIO	Sindaco	SI
ARMENI LORENZO	Consigliere	SI
BARNI ALESSANDRO	Consigliere	SI
CINGOTTINI RENATO	Consigliere	SI
CONSOLI STEFANO	Consigliere	SI
FORMICHI ERIKA	Consigliere	SI
ROSSI ALICE	Consigliere	SI
ROSSI FABIO	Consigliere	SI
FERRETTI RICCARDO	Consigliere	SI
ROSATI SARA	Consigliere	SI
RUSTICI CINZIA	Consigliere	SI

E' presente l'Assessore non consigliere Rossi Luca

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale Dott. Luigi Frallicciardi

Il Sig Galletti Claudio nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e invita i Sig.ri Consiglieri a discutere sull'argomento in oggetto.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto come segue.

IL SINDACO
Claudio Galletti

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Frallicciardi

Attestato di pubblicazione.

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione.

X E' stata affissa all'Albo on line di questo Comune il 18-04-2016 e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi, come prescritto dall'articolo 124,del D.Lgs. n.267/2000.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Luigi Frallicciardi

X La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs.n.267/2000.

X diventerà esecutiva dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione,(art.134, D.Lgs.n.267/2000);

IL SEGRETARIO COMUNALE

Dott. Luigi Frallicciardi



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia



• Area Contabile •

IL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 11 - 2016

Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI IMU-TASI E COEFFICIENTI TARI

VISTO il D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;

VISTO lo statuto comunale;

VISTO il regolamento comunale di contabilità;

VISTO l'art. 151, co. 1 del D.Lgs. 267/2000 che dispone che gli Enti Locali deliberano entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo, osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio finanziario e pubblicità. Il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

VISTO l'art. 27, comma 8, della L. n. 448/2001 il quale dispone che: "Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

VISTA la delibera consiliare n. 35 del 13/07/2015 avente per oggetto "Esame ed approvazione relazione previsionale e programmatica 2015/2017. Bilancio di previsione per l'esercizio 2015 e Bilancio pluriennale 2015-2017", esecutiva ai sensi di legge;

RICHIAMATA la delibera G.C. n. 80 del 28/10/2015 relativa all'approvazione del Piano esecutivo di Gestione e Piano della Performance anno 2015-2017

DATO ATTO che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2015, n. 254 il decreto del Ministero dell'Interno del 28/10/2015 che differisce al 31 marzo 2016 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2016 per gli enti locali;

RICHIAMATO l'art. 54 DLgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale «le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione»;

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO l'art. 1, comma 639 L. 27 dicembre 2013 n. 147 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2014), il quale dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, è istituita l'imposta unica comunale (IUC), che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

CONSIDERATO che, in relazione a tali presupposti impositivi, la IUC si compone dell'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTO che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 29/04/2014, ai sensi dell'art. 1 co. 639 della L. n. 147/2013, è stato approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della I.U.C. (Imposta Unica Comunale);

RITENUTO opportuno confermare, per l'anno d'imposta 2016, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

CONSIDERATO che la legge di stabilità 2016, approvata con legge n. 208/2015, ha introdotto le seguenti modifiche:

- **componente IMU della I.U.C.:** abbattimento al 50% della base imponibile per le abitazioni concesse in comodato a parenti di primo grado fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9; ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui sopra, il soggetto passivo attesta il possesso dei suddetti requisiti nel modello di dichiarazione di cui all'articolo 9, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23;
- **componente TASI della I.U.C.,** la quale, a decorrere dall'anno 2016, **non si applica:**
 - all'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
 - alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica»;

CONSIDERATO, inoltre, che l' art. 1 comma 26 della legge di Stabilità 2016 testualmente cita:

"Al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2016 e' sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015. Sono fatte salve, per il settore sanitario, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 174, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e all'articolo 2, commi 79, 80, 83 e 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, nonché la possibilità di effettuare manovre fiscali incrementative ai fini dell'accesso alle anticipazioni di liquidità di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti. La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, ne' per gli enti locali che deliberano il predissesto, ai sensi dell'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o il dissesto, ai sensi degli articoli 246 e seguenti del medesimo testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000";

RITENUTO di conseguenza necessario provvedere, con la presente deliberazione, ad individuare i servizi indivisibili prestati dal Comune, con indicazione analitica dei relativi costi, che sono i seguenti:

Servizi indivisibili	Costi
Illuminazione pubblica	€ 126.500,00
Gestione rete stradale comunale (viabilità, segnaletica, circolazione stradale, manutenzione)	€ 41.650,00
Servizi di polizia locale (ad esclusione delle spese di personale distaccato all'Unione dei Comuni)	€ 35.701,00
TOTALE	€ 203.851,00

CONSIDERATO che l'art. 1, comma 683 L. 147/2013 prevede che le aliquote della TASI devono essere fissate in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili, senza peraltro prevedere alcuna corrispondenza diretta tra i servizi prestati e le aliquote differenziate introdotte dal Comune;

RITENUTO, quindi di poter procedere alla conferma, per l'anno 2016, delle aliquote TASI approvate con delibera consiliare n. 32 del 13/07/2015, nell'ambito del relativo bilancio di previsione, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti, così come sotto esposte:

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per:**

- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con rendita complessiva inferiore/uguale ad €. 1.400,00);
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali** per:
- unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.400,00);
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.400,00);
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (con rendita complessiva maggiore ad €. 1.400,00);
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali** per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 (... omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto- legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...) e 14-bis (Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto- legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.) dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e s.m.i., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali** per:
- tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

PRESO ATTO che con deliberazione C.C. n. 32 del 13/07/2015 sono state approvate le aliquote e i coefficienti I.U.C per l'anno 2015;

RITENUTO, quindi, di poter riconfermare, per l'anno 2016, le aliquote IMU e TASI e i coefficienti TARI approvati per l'anno 2015 con la richiamata delibera consiliare n. 32/2015;

VISTO il parere di regolarità tecnica, rilasciato dal Responsabile del Servizio interessato, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.82/2012;

VISTO il parere di regolarità contabile, rilasciato da parte del Responsabile dell'Area Finanziaria, attestante la regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e del Regolamento sul sistema dei Controlli Interni approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 82/2012;

DATO ATTO che comporta oneri riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;

Con la seguente votazione, che ha il seguente esito

Presenti n. 11

Favorevoli n. 8

Contrari n. 2 (Rosati e Rustici)

Astenuti n. 1 (Vaccaro)

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
2. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e coefficienti in relazione all'Imposta unica comunale (IUC), con efficacia dal 1° gennaio 2016:

► Imposta municipale propria (IMU)

- **0,40%** abitazione principale, limitatamente alle categoria A1, A8 e A9, e relative pertinenze;
- **0,76%** *aliquota agevolata*: abitazioni concesse in uso gratuito a parenti di primo grado che vi hanno residenza anagrafica e le tipologie di unità immobiliari indicate nel regolamento I.MU.;
- **1,04%** *aliquota ordinaria*;
- **confermare**, con riferimento all'esercizio finanziario 2016, la detrazione per abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di €. 200,00;
- **confermare**, per l'anno d'imposta 2016, i valori medi delle aree edificabili situate sul territorio comunale, deliberate nell'anno 2013;

► **Tributo sui servizi indivisibili (TASI)**

- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,20 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) inferiore o uguale ad €. 1.400,00:**
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,25 punti percentuali per le tipologie di immobili sotto indicati con rendita complessiva (abitazione e pertinenze, come disciplinate dalla normativa IMU) maggiore ad €. 1.400,00:**
 - unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigenti disposizioni;
 - ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
- **aliquota TASI ordinaria nella misura di 0,06 punti percentuali per i fabbricati rurali ad uso strumentale [esenti ai fini IMU] ai sensi dei seguenti comma:**
 - ⇒ 8 - (... *omissis ... fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133... omissis ...*)
 - ⇒ 14-bis - (*Le domande di variazione della categoria catastale presentate, ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, anche dopo la scadenza dei termini originariamente posti e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, producono gli effetti previsti in relazione al riconoscimento del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità per l'inserimento negli atti catastali della sussistenza del requisito di ruralità, fermo restando il classamento originario degli immobili rurali ad uso abitativo.*)

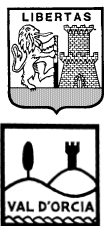
dell'articolo 13 del decreto-legge n. 201 del 2011 e ss.mm.ii., così come chiarito con circolare 3/DF/2012;
- **aliquota TASI ridotta a 0 punti percentuali per:**
 - tutti i fabbricati, aree edificabili e terreni assoggettati ad aliquota IMU;
 - unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze assoggettate ad aliquota IMU;
 - alloggi regolarmente assegnati dall'Agenzia Territoriale per la Casa.

► **Tassa sui rifiuti (TARI)**

- Confermare i coefficienti stabiliti in base ai criteri del D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 e ss.mm.ii., come riportati nell'allegato prospetto;

3. di dare atto che tali aliquote e i coefficienti decorreranno dal 1° gennaio 2016 e saranno valide per gli anni successivi, anche in assenza di specifica deliberazione, ai sensi dell'art. 1, comma 169 L. 296/2006;

4. di inviare la presente deliberazione, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;
5. di dichiarare, con votazione che ha il medesimo esito, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile.



Comune di Castiglione d'Orcia

(Provincia di Siena)

Parco Artistico Naturale e Culturale della Val d'Orcia

• Area Contabile •



PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Rif. n° PRDC - 11 - 2016

**Oggetto: IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.) CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI
IMU-TASI E COEFFICIENTI TARI**

Per quanto concerne la regolarità tecnica, si esprime parere

FAVOREVOLE

ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. 267 del 18.08.2000.

Castiglione d'Orcia, li 21-03-2016

**Il Responsabile
Area Contabile
SIMONA FRANCHETTI**
